

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 NOVEMBRE 2012, N. 43146: accertamento di compatibilità paesaggistica in zona vincolata e sanzioni connesse.

«il parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza non equivale all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42 del 2004 e non esclude, dunque, l'applicabilità della sanzione penale»

«...l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non esclude la punibilità del delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, risulta coerente con la lettera della disposizione del comma 1-ter dello stesso articolo, il quale prevede la non applicazione del solo comma 1 e non anche del successivo comma 1-bis. Come specificato da questa Corte (ex multis, Sez. 3, 17 novembre 2010, n. 7216, Rv. 249526), essa risulta, inoltre, giustificata sul piano sistematico dalla particolare rilevanza dell'impatto paesaggistico delle opere di cui al comma 1-bis, legata al notevole interesse pubblico delle aree su cui esse ricadono (lettera a del comma in questione) o alla particolare invasività degli interventi (successiva lettera b). »

Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di movimenti e sbancamenti di terra, con profondità varie fino a m 1,5 per il prelievo di quantità di pietrame in zona sottoposta a vincolo di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 1983, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico, ed entro 150 m da un fiume iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.



43146 / 12

46

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. LUIGI MARINI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/07/2012

- Presidente - SENTENZA
N. 2000/2012
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 8053/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) COCCO MARIO N. IL 16/01/1939

avverso la sentenza n. 833/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/12/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EMILIO DELCHAYE
che ha concluso per L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d'appello di Cagliari ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 28 aprile 2010, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 181, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato, in mancanza di autorizzazione paesaggistica, movimenti e sbancamenti di terra, con profondità varie fino a m 1,5 per il prelievo di quantità di pietrame in zona sottoposta a vincolo di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 1983, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico, ed entro 150 m da un fiume iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.

2 - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della norma incriminatrice e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe ommesso di valutare compiutamente «quanto contenuto nel documento rilasciato [...] dalla Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna». In tale documento si affermerebbe - secondo la difesa - che gli interventi eseguiti non hanno alterato negativamente le caratteristiche originarie dei luoghi e non hanno arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati, e si esprimerebbe parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità preposta. Ne conseguirebbe che la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere che l'intervento di prelievo di pietre non potesse essere qualificato tra quelli di minima entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché costituisce la mera riproposizione di censure in diritto già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d'appello e, comunque, manifestamente infondate.

Come correttamente specificato nella sentenza impugnata: a) il parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza non equivale all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1-*quater*, del d.lgs. n. 42 del 2004 e non esclude, dunque, l'applicabilità della sanzione penale; b) il reato può essere escluso soltanto per interventi di minima rilevanza, quale non è quello di specie, consistente in un ampio sbancamento di terreno; c) in ogni caso, la causa di non punibilità non opera per il delitto per il quale si procede, previsto dal comma 1-*bis* del richiamato art. 181, il quale è una figura autonoma di reato anziché un'ipotesi circostanziata del reato contravvenzionale di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo.



Quanto a tale ultimo, dirimente, profilo è sufficiente aggiungere che l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello, secondo cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non esclude la punibilità del delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-*bis*, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, risulta coerente con la lettera della disposizione del comma 1-*ter* dello stesso articolo, il quale prevede la non applicazione del solo comma 1 e non anche del successivo comma 1-*bis*. Come specificato da questa Corte (*ex multis*, Sez. 3, 17 novembre 2010, n. 7216, Rv. 249526), essa risulta, inoltre, giustificata sul piano sistematico dalla particolare rilevanza dell'impatto paesaggistico delle opere di cui al comma 1-*bis*, legata al notevole interesse pubblico delle aree su cui esse ricadono (lettera *a* del comma in questione) o alla particolare invasività degli interventi (successiva lettera *b*).

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2012.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

